



Decreto Dirigenziale n. 126 del 10/09/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE N. 16/2014 - ART. 1 COMMI 4 (MODIFICATO
DALL'ART. 4 DELLA L.R. N. 26/2018) E 5 - INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO
ELENCO COMUNI DELEGATI IN MATERIA DI VALUTAZIONI DI INCIDENZA DI CUI AL
D.D. N. 134/2015.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. l'art. 1 della legge regionale n. 16 del 07/08/2014 reca ai commi 4 e 5 le seguenti disposizioni:
- a1. comma 4. *“Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), così come modificato dal d.p.r. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e faunistico venatori.”;*
- a2. comma 5. *“L'ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all'interno dell'ente territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Le funzioni in materia di valutazione di incidenza comprese quelle dell'autorità competente, possono essere svolte in forma associata se i comuni non sono in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma.”;*
- b. l'Art. 4 (Semplificazione in materia di Valutazioni di Incidenza) della L.R. n. 26/2018 prevede che:
1. *“Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo “Collegato alla legge di stabilità regionale 2014”) è così modificato:*
- a) *prima delle parole “Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza” sono inserite le seguenti: “Fatte salve le previsioni della normativa nazionale in materia,”;*
- b) *nel primo periodo le parole “i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” sono sostituite dalle seguenti “i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e le parole “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono soppresse;*
- c) *nel secondo periodo le parole “SIC e ZPS” sono sostituite dalle seguenti “pSIC, SIC, ZSC e ZPS”.*
2. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura amministrativa regionale competente in materia di valutazione ambientale può estendere le deleghe in materia di valutazione di incidenza, già attribuite ai Comuni ai sensi dell’articolo 1, comma 4 della legge regionale 16/2014, anche a pSIC e ZSC su richiesta dei Comuni stessi.”*
- c. con DGR n. 740 del 13.11.2018, pubblicata sul BURC n.83 del 13/11/2018, è stato approvato il *“Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza”* che sostituisce quello approvato con DGR n. 62/2015, pubblicata sul BURC n. 16 del 09.03.2015, nel quale, tra l'altro, viene stabilito che:
- c.1 sono individuati i criteri sulla scorta dei quali il competente Ufficio regionale si pronuncia in merito alle richieste di attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza;
- c.2 è stabilito l'ambito delle competenze dei Comuni e della Regione a seguito dell'attribuzione delle deleghe in materia di Valutazione di Incidenza;
- c.3 è individuato l'iter amministrativo per l'attribuzione ai Comuni richiedenti delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza;

- c.4 *“l’art. 4 della recente Legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 “Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018.” ha modificato il comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 16/2014 estendendo la possibilità di delega anche ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e alle ZSC ed inoltre eliminando la tempistica per la presentazione dell’istanza di delega da parte dei Comuni;”*
- d. con DGR n. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n.29 del 6/05/2015, sono state emanate le *“Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l’effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania”* nelle quali, tra l’altro, sono riportate le indicazioni per lo svolgimento delle attività di competenza delle Autorità competenti in materia di Valutazione di Incidenza e delle attività di controllo delle funzioni delegate ai sensi della L.R. 16/2014, comma 4;
- e. con DGR n. 814 del 04.12.2018, pubblicata sul BURC n. 92 del 10/12/2018, sono state aggiornate le *“Linee Guida e Criteri di indirizzo per l’effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania”* “ ai sensi dell’art.9, comma 2 del regolamento regionale n.1/2010 e della DGR n. 62 del 23/02/2015 che sostituiscono integralmente quelle approvate con DGR 167/2015 e tengono conto sia delle disposizioni del Regolamento regionale n. 1/2010 che delle disposizioni della DGR 62 del 23/02/2015 nonché del nuovo *“Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza”* aggiornato alle disposizioni di cui all’art. 4 della L.R. 26/2018;
- f. in sede di prima applicazione è stato emanato il Decreto Dirigenziale n. 134 del 17/07/2015 (BURC n, 45 del 20/07/2015 - *Attuazione Legge Regionale n. 16/2014 - art. 1 commi 4 e 5 e DGR n. 62/2015 - Delega ai Comuni in materia di Valutazione di Incidenza*) con il quale è stato pubblicato un primo elenco di Comuni cui sono state attribuite le deleghe previste dall’art. 1, comma 4 della L.R. 16/2014 in materia di Valutazione di Incidenza, che dovranno essere esercitate per l’ambito stabilito dal paragrafo 3 del *“Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza”* di cui alla DGR n. 62 del 23.02.2015 e secondo le modalità di cui alle *“Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l’effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania”* emanate con DGR n. 167 del 31/03/2015;
- g. tale decreto rinviava a successivi atti l’integrazione e l’aggiornamento dell’elenco allegato allo stesso;
- h. sono stati emanati, successivamente al Decreto Dirigenziale n. 134 del 17/07/2015 (BURC n, 45 del 20/07/2015 - *Attuazione Legge Regionale n. 16/2014 - art. 1 commi 4 e 5 e DGR n. 62/2015 - Delega ai Comuni in materia di Valutazione di Incidenza*), svariati decreti che hanno di fatto integrato e aggiornato l’elenco di Comuni cui sono state attribuite le deleghe previste dall’art. 1, comma 4 della L.R. 16/2014 in materia di Valutazione di Incidenza regolarmente pubblicati sul BURC e sul sito VIA-VAS della Regione Campania;

CONSIDERATO che

- a. i criteri di cui all’art. 1, comma 4 della L.R. 16/2014 che devono essere soddisfatti, attraverso la presentazione di atti probanti, ai fini dell’attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza indicati nel summenzionato Disciplinare sono i seguenti:
- a.1 aver individuato l’Ufficio comunale, diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia, preposto alla Valutazione di Incidenza o, in alternativa, di essersi associato (secondo i termini di legge) con altri Comuni ai fini dell’esercizio della competenza in materia di Valutazione di Incidenza ed aver indicato l’Ufficio preposto alla Valutazione di Incidenza o di aver individuato a tal fine l’Ufficio di un altro soggetto pubblico;
- a.2 aver nominato, in forma singola o associata, la Commissione di tre esperti in materia per le istruttorie delle istanze nell’ambito dell’Ufficio preposto alla Valutazione di Incidenza, oppure,

nel caso il Comune abbia individuato l'Ufficio di un altro soggetto pubblico, la dimostrazione - in ogni caso - della nomina della Commissione da parte di quest'ultimo;

- a.3 dimostrare la competenza in materia di Valutazione di Incidenza dei componenti la Commissione istruttoria, ed in particolare, il possesso del diploma di laurea magistrale o di vecchio ordinamento in discipline pertinenti la Valutazione di Incidenza (es. Scienze Naturali, Scienze Forestali, Scienze Agrarie, Scienze Ambientali, Scienze Biologiche, ecc.) dei tre esperti formanti la Commissione nonché il possesso di effettive competenze scientifiche in materia di scienze naturali, dimostrato con la produzione di idonei *curriculum vitae* dei componenti la Commissione.

PRESO ATTO che

successivamente all'emanazione del DD 134/2015, il Comune di Fragneto l'Abate (BN), riportato nell'allegato elenco, in forma associata con il Comune di Paupisi (BN) e altri ha prodotto la documentazione necessaria e sufficiente alla attribuzione delle delega e all'estensione di essa alle ZSC e ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) di futura designazione

RITENUTO NECESSARIO

- a. attribuire al Comune di cui sopra la delega in materia di Valutazione di Incidenza prevista dall'art. 1, comma 4 della L.R. 16/2014 così come modificato dall'art. 4 (Semplificazione in materia di Valutazioni di Incidenza) della L.R. n. 26/2018, che dovrà essere esercitata per l'ambito stabilito dal paragrafo 3 del "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza" di cui alla DGR n. 740 del 13.11.2018 e secondo le modalità di cui alle "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" emanate con DGR n. 814 del 04.12.2018 ;
- b. stabilire che per quanto riguarda gli oneri istruttori, il Comune delegato è obbligato a far riferimento unicamente a quelli fissati nella DGR 686 del 6.12.2016;
- c. stabilire che il Comune delegato è obbligato al rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo 6 delle "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" e alla opportuna collaborazione istituzionale con lo Staff Tecnico - Amministrativo Valutazioni Ambientali ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo da parte della Regione;
- d. disporre la decorrenza dell'efficacia del presente decreto a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC, onde consentire la necessaria informazione dei soggetti interessati;
- e. stabilire che le istanze pervenute allo Staff Tecnico - Amministrativo Valutazioni Ambientali prima della vigenza del presente decreto, e ricadenti nell'ambito delle presenti deleghe, restano di competenza della Regione, salvo esplicita richiesta di archiviazione da parte dei proponenti la quale non comporta la restituzione degli oneri versati;
- f. rimandare, in materia di sorveglianza, a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1 del DPR 357/1997;
- g. rinviare a successivi atti ulteriori integrazioni e aggiornamenti dell'elenco dei Comuni delegati;
- h. disporre la pubblicazione sul Burc e sulle pagine web della Regione Campania dedicate alle Valutazioni Ambientali all'indirizzo <http://viavas.regione.campania.it/opencms/VIASVAS>;

VISTI

- a. il DPR 357/1997 e ss.mm.ii.
- b. la L.R. 16/2014
- c. la DGR n. 167 del 31/03/2015
- d. la L.R. n. 26 del 2 agosto 2018
- e. la DGR n. 740 del 13.11.2018
- f. la DGR n. 814 del 04.12.2018

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo Staff Tecnico - Amministrativo Valutazioni Ambientali e dalle risultanze degli atti richiamati nelle premesse,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate

1. di attribuire al Comune indicato nell'elenco allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, la delega in materia di Valutazione di Incidenza prevista dall'art. 1, comma 4 della L.R. 16/2014 così come modificato dall'art. 4 (Semplificazione in materia di Valutazioni di Incidenza) della L.R. n. 26/2018, che dovrà essere esercitata per l'ambito stabilito dal paragrafo 3 del "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza" di cui alla DGR n. 740 del 13.11.2018 e secondo le modalità di cui alle "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" emanate con DGR n. 814 del 04.12.2018;
2. di stabilire che il presente decreto aggiorna il precedente D.D. n. 134/2015;
3. di stabilire che per quanto riguarda gli oneri istruttori, i Comuni delegati sono obbligati a far riferimento unicamente a quelli fissati nella DGR 686 del 6.12.2016;
4. stabilire che il Comune delegato è obbligato al rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo 6 delle *"Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania"* e alla opportuna collaborazione istituzionale con lo Staff Tecnico - Amministrativo Valutazioni Ambientali ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo da parte della Regione;
5. di disporre la decorrenza dell'efficacia del presente decreto a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC, onde consentire la necessaria informazione dei soggetti interessati sul territorio dei Comuni delegati;
6. stabilire che le istanze pervenute allo Staff Tecnico - Amministrativo Valutazioni Ambientali prima della vigenza del presente decreto, e ricadenti nell'ambito delle presenti deleghe, restano di competenza della Regione, salvo esplicita richiesta di archiviazione da parte dei proponenti la quale non comporta la restituzione degli oneri versati;
7. di rimandare, in materia di sorveglianza, a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1 del DPR 357/1997 così come aggiornato dal D.P.R.n. 120 del 12 marzo 2003;
8. di rinviare a successivi atti l'ulteriore integrazione e aggiornamento dell'elenco dei Comuni delegati;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Burc e sulle pagine web della Regione Campania dedicate alle Valutazioni Ambientali all'indirizzo <http://viavas.regione.campania.it/opencms/VIAVAS>;

10. di rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
11. di trasmettere il presente atto:
- 11.1. al Comune interessato;
 - 11.2. alla Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;
 - 11.3. alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
 - 11.4. alla Direzione Generale per la Programmazione economica e il Turismo;
 - 11.5. alla Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive;
 - 11.6. alla Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali;
 - 11.7. alla Direzione Generale per la Mobilità;
 - 11.8. alla Direzione Generale per il Governo del Territorio;
 - 11.9. alla Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile;
 - 11.10. al Comando Regione Carabinieri Forestali;
 - 11.11. al Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale ai fini dell'ottemperanza della L.R. n. 23 del 28.07.2017 (cd Casa di Vetro);
 - 11.12. alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio